carifermo
cassa di risparmio di fermo s.p.a.

FOGLIO INFORMATIVO – AF09

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO "PLAFOND SISMA CENTRO ITALIA"

Aggiornamento Nr. 113 del 01 novembre 2026

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**
Sede legale	**Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO**
Capitale Sociale	**€. 39.241.087,50 i.v.**
Telefono	**0734 2861**
Telefax	**0734 286201**
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	**5102**
Codice ABI	**6150.7**
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	**00112540448**
Sito Internet	**www.carifermo.it**
Indirizzo di posta elettronica	**direzione@carifermo.it**
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	**direzione.carifermo@legalmail.it**
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

Che cos'è il finanziamento concesso ai sensi dell'art.5, comma 4, D.L. 17/10/2016 N.189 – Convenzione ABI-CDP – "Plafond Sisma Centro Italia" – destinato alla ricostruzione post sisma

In riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l'Art.5, comma 4, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e l'Art. 1 comma 1 del D.L. 11 novembre 2016, n. 205 hanno previsto la possibilità per le banche di erogare finanziamenti di durata massima di anni venticinque, destinati al finanziamento della riparazione, del ripristino o della ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo da parte dei soggetti aventi diritto individuati in base alle vigneti normative, sia consumatori che imprese. A tal fine il predetto Art.5 ha previsto che le banche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti (CDP) e Associazione bancaria italiana (ABI), per l'acquisizione della provvista necessaria per l'erogazione dei finanziamenti in oggetto. Il testo della Convenzione ABI – CDP è disponibile sia nel sito di ABI che nel sito CDP.

Il Finanziamento viene erogato in una o più soluzioni per l'importo dei lavori eseguiti, come indicato nei provvedimenti delle competenti Autorità. Il pagamento delle rate di mutuo è a carico dello Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta, ceduto dal Beneficiario alla Banca. Non è consentito alcun rimborso anticipato volontario parziale del finanziamento, in qualsiasi forma, è consentito solamente il rimborso totale volontario, con preavviso scritto di almeno 35 giorni lavorativi antecedenti la relativa Data di Pagamento. Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal finanziamento. Il Beneficiario sarà tenuto a rimborsare anticipatamente il Finanziamento al verificarsi della revoca da parte delle competenti autorità della totalità o di parte dei Contributi, o comunque decadenza del Beneficiario dai medesimi.

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. ha aderito alla convenzione ABI-CDP "Plafond Sisma Centro Italia" per cui è autorizzata all'erogazione di finanziamenti a lungo termine con le seguenti caratteristiche:

- la durata va da un minimo di 15 anni ad un massimo di 25 anni (dopo la data di erogazione);
- il rimborso del finanziamento è previsto con piano di ammortamento alla francese, rate semestrali posticipate, da corrispondersi al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;
- come mezzo esclusivo di rimborso, la banca accetta in pagamento il credito d'imposta attribuito al beneficiario in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti e le spese per la gestione dei finanziamenti;
- è un finanziamento agevolato dalla CDP, garantito dallo Stato e rivolto alla totalità della clientela, sia consumatori che non consumatori, che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- può essere erogato in più soluzioni (o in un'unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle ordinanze del Commissario delegato), sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal beneficiario o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute da quest'ultimo;
- la liquidazione avviene su un apposito conto corrente vincolato, indisponibile e senza spese e bolli per il cliente, dal quale effettuare i pagamenti direttamente ai fornitori esecutori delle opere di ripristino danni.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il finanziamento è a tasso fisso;
- la possibilità di revoca parziale o totale del credito d'imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca dei contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito del verificarsi di uno dei casi previsti dalla normativa.

Il cliente può consultare lo specifico **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura" sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonchè sul sito internet www.carifermo.it .

CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTO "PLAFOND SISMA CENTRO ITALIA"

DESCRIZIONE	VALORE
Importo Totale del credito	Pari all'importo indicato dal provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo
Condizioni di prelievo *Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.*	L'importo erogato viene accreditato integralmente sul Conto Corrente Vincolato; la Banca entro i 5 giorni lavorativi successivi, darà corso alle istruzioni di pagamento ricevute dal Beneficiario nelle relative Richieste di Utilizzo Beneficiario
Durata	Pari a: • 14 anni e 6 mesi dopo la data di erogazione (15 anni), per le erogazioni fino a 12.000,00 euro; • 19 anni e 6 mesi dopo la data di erogazione (20 anni), per erogazioni oltre 12.000,01 e fino a 20.000,00 euro; • 24 anni e 6 mesi dopo la data di erogazione (25 anni), per erogazioni oltre 20.000,01 euro
Tipo piano di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Tasso fisso, rata costante
Periodicità delle rate	Semestrale, scadenti al 30/6 e al 31/12 di ogni anno
Garanzie accettate	Garanzia dello Stato ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del D.L. 189/2016; le modalità operative di concessione della predetta garanzia sono definite dal decreto 10 novembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (GU n.281 del 01/12/2016).
Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso, pubblicato sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti (www.cdp.it), applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione effettuata a valere su ciascun Finanziamento
Parametro di riferimento	Il "Tasso di Riferimento" è il tasso determinato da Cassa Depositi e Prestiti sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del terzo giorno lavorativo precedente la relativa data di erogazione
Spread	Non previsto
Tasso di interesse di preammortamento	Non previsto
Maggiorazione per interessi di mora su rate insolute (comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni)	Pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d'anno

<table>
<tr><td>Spese di gestione</td><td>
<table>
<tr><th>RICHIEDENTE</th><th>Fino a 12.000,00 euro durata 15 anni</th><th>Da 12.000,01 a 20.000,00 euro durata 20 anni</th><th>Oltre 20.000,00 euro durata 25 anni</th></tr>
<tr><td>Consumatore</td><td>225,00</td><td>335,00</td><td>450,00</td></tr>
<tr><td>Non consumatore</td><td>670,00</td><td>785,00</td><td>900,00</td></tr>
</table>
Spese applicate su ogni singola erogazione, con addebito frazionato su ogni rata.
</td></tr>
<tr><td>Imposte e Tasse</td><td>Il Finanziamento è esente dall'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73. Tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n.269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.</td></tr>
<tr><td colspan="2">■ Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari a: 5,160%
Ipotesi: finanziamento per un "non consumatore" di 15.000,00 Euro durata 20 anni al tasso fisso del 4,686% (tasso in vigore al 01/11/2026).
Per il calcolo aggiornato del TAEG in base ai tassi di interesse tempo per tempo vigenti, fissati da Cassa Depositi e Prestiti, è possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo.</td></tr>
</table>

SERVIZI ACCESSORI

La concessione del finanziamento "PLAFOND SISMA CENTRO ITALIA" richiede obbligatoriamente l'apertura da parte del Beneficiario di un "**Conto Corrente Vincolato**", sul quale verrà accreditata ciascuna erogazione a valere sul finanziamento.
Le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai Destinatari; per Destinatario può essere inteso il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli interventi ammessi a contributo, o la Banca, nel caso in cui quest'ultima abbia provveduto a finanziare l'esecuzione di Interventi precedentemente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
Il Conto Corrente Vincolato:

- è infruttifero
- non prevede spese, commissioni o altri costi a carico del Beneficiario
- è esente da imposta di bollo
- è movimentabile esclusivamente dalla Banca
- è destinato ad registrare esclusivamente le operazioni afferenti al finanziamento (erogazioni e pagamenti)

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Risoluzione totale o parziale dal contratto

Il Contratto si risolverà, totalmente o parzialmente, di diritto, ad iniziativa e discrezione della Banca e con conseguente revoca del Credito d'Imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca totale o parziale dei Contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito verificarsi di uno qualsiasi dei Casi di Revoca del Contributo, che includono, tra l'altro, una delle seguenti circostanze:

- il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (Scopo) del Contratto;
- non venga richiesta alcuna Erogazione entro il termine al riguardo eventualmente previsto dalle Ordinanze;
- il beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa (solo per i soggetti fallibili).

La Banca informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con fax o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione parziale o totale del Contratto avrà effetto immediato. Il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; il Beneficiario dovrà rimborsare alla Banca, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo pari al 100% dell'ammontare in linea capitale erogato a valere sul Finanziamento, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste.

Il Beneficiario ha il diritto di rimborsare anticipatamente e totalmente il Finanziamento su base volontaria.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:
- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
  Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Indice di riferimento	*Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.*
Tasso fisso	*Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento*
Tasso variabile	*Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.*
Rata	*Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:* ▪ *una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);* ▪ *una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).*
Ammortamento	*E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.*
Preammortamento	*Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.*
Piano di ammortamento	*Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.*
Piano di ammortamento "francese"	*Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.*
Maggiorazione per interessi di mora	*Viene applicato in presenza di rate insolute e si applica con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.*
Spese di istruttoria	*Spese per l'analisi di concedibilità*
Accollo	*Atto mediante il quale un soggetto subentra al vecchio proprietario nel rapporto debitorio con la banca per la quota residua di mutuo ipotecario precedentemente acceso.*
Tasso EURibor	*Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento Euribor è il tasso interbancario comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute (EMMI) come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche.*
Tasso T.R.E.	*Tasso Rifinanziamento Eurosistema – Indice di riferimento fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (B.C.E.) e rilevabile anche nell'inserto "Finanza e Mercati" de "Il Sole 24 Ore", nella sezione Tassi a Breve Termine – Tassi BCE – Tasso minimo. Il tasso praticato è quello tempo per tempo vigente con decorrenza dalla data di variazione.*
EURibor 1 mese (365)	*Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 1 mese / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.*
EURibor 3 mesi (365)	*Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno ed è applicato nel trimestre solare immediatamente successivo. Il parametro è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 3 mesi / 360 riferita al mese di rilevazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.*
EURibor 6 mesi (365)	*Euro Interbank Offered Rate – L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 6 mesi / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.*
IRS	*Interest Rate Swap – L'indice di riferimento viene rilevato come media giornaliera dei prezzi relativi a scambi con operatori istituzionali sugli "Interest Rate Swap", contratti derivati in base ai quali due controparti si accordano per scambiarsi due serie di pagamenti periodici di interessi diversi per modalità di calcolo, ma riferiti ad un medesimo capitale di riferimento. L'indice viene calcolato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) e pubblicato, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".*
Spread	*Maggiorazione applicata agli indici di riferimento*
ISC **Indicatore Sintetico di Costo** **Per i finanziamenti viene denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).**	*E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.* *Nel calcolo del TAEG sono ricompresi:* ▪ *il rimborso del capitale;* ▪ *il pagamento degli interessi;* ▪ *le spese di istruttoria;* ▪ *le spese di revisione del finanziamento;* ▪ *le spese di apertura e chiusura della pratica di fido;* ▪ *le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);* ▪ *le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimorso del credito)* ▪ *il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito)* ▪ *ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.*
F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia)	*Il Fondo interbancario di garanzia assiste le operazioni di credito agrario con garanzia sussidiaria. Infatti il suo scopo è quello di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche dimostrano di aver subito dopo aver esperito, nei confronti dei soggetti inadempienti, le procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria.*
IMPOSTE E TASSE La tassazione dei contratti di finanziamento a m/l termine (con durata superiore a 18 mesi ed 1 giorno) è prevista dal DPR 601/73 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'imposta sostitutiva e dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con legge 21 febbraio 2014, n.9, che ha concesso la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole eliminando l'obbligo di pagare l'imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa risulta più gravosa dell'imposta ordinaria (o imposta d'atto).	***Imposta sostitutiva*** *L'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 601/73, solleva il cliente dal pagamento delle imposte ordinarie (imposte d'atto).* *L'imposta sostitutiva è pari al:* • *2,00% della somma erogata nel caso di acquisto da parte di un privato della seconda casa e relative pertinenze;* • *0,25% in tutti gli altri casi.* ***Imposte ordinarie*** *In alternativa all'imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte ordinarie (imposte d'atto) In questo caso saranno applicate alle operazioni di finanziamento ed ai relativi atti, le seguenti imposte:* *Sul finanziamento erogato:* - *Imposta di bollo: euro 16,00, se non regolato in c/c,* - *Imposta di registro: euro 200,00 (in caso d'uso).* *Sulle garanzie:* - *2% sulle garanzie ipotecarie enunciate nel contratto di finanziamento,* - *Imposta di bollo: € 16,00,* - *Imposta di registro 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)* *L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione*